



Consiglio Comunale

Mozione

Concessione a titolo gratuito della superficie adibita a canile sita in via Scarfoglio 7 (ex Scassone),
“all’Associazione per la Difesa degli Animali e valorizzazione del Mastino Napoletano”,

PREMESSO

CHE nella Relazione Previsionale e Programmatica di cui alla Delibera di Proposta al Consiglio Comunale n. 629/2014, l’Assemblea eletta votò un emendamento (pagina 529 alla fine del paragrafo 11.1 – comma a) del seguente preciso tenore:”

“Si intende preservare e valorizzare le attività storicamente svolte dalle associazioni cittadine che portano avanti, anche per conto del Comune, attività di ricovero dei cani randagi, ricoveri di cani anziani che difficilmente potrebbero essere dislocati in altre strutture senza subire traumi anche letali.

Si intende valorizzare l’attività svolta dalle associazioni in queste strutture, monitorando l’attività svolta e sostenendole mediante lo strumento del comodato d’uso dei suoli ai sensi del regolamento comunale e delle norme vigenti in fase di rinnovo contrattuale.”.

In fase di discussione del suddetto emendamento il rappresentante della Giunta Comunale apportò una modifica allo stesso, con una frase del seguente preciso tenore:

“Favorevole per la parte relativa alla valorizzazione dell’attività svolta dalle associazioni, mentre per quanto riguarda il Comodato d’uso il parere deve essere reso dalla Direzione Patrimonio (24 settembre 2014).”;

CHE il contenuto dell’emendamento, nella sua versione originale proposta, nonché con le modifiche apportate in sede di discussione dal Consiglio Comunale, non venne MAI preso in considerazione. I Servizi preposti non hanno MAI affrontato questo punto sottoposto dagli eletti della città;

CHE il Regolamento per l’assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli (ad esclusione degli alloggi E.R.P.), approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con Delibera n. 62 del 19/02/2012, all’art. 15 disciplinava il **Comodato d’uso a titolo gratuito**. In base a quella norma l’Amministrazione Comunale “può” concedere ad una serie di soggetti sociali la gratuità di alcuni servizi resi.

Al punto 2 si stabiliva un ordine prioritario per la valutazione della concessione dell’istituto giuridico in parola. Ebbene, la priorità di cui alla lettera a) riguardava l’individuazione da parte della Giunta di quei soggetti che si distinguevano per **“interventi sociali, assistenziali, culturali, ambientali e della tutela degli animali”**.



Consiglio Comunale

CHE i soggetti nominati rappresentano la naturale continuità dell'azione pubblica, sono un'aggiunta alle politiche dell'ente locale in materie insopprimibili, in ambiti propri di un Comune, ovvero compiti istituzionali infungibili, quindi necessari. La tutela degli animali è da ritenersi, inequivocabilmente, un bene comune, qualcosa che le politiche locali debbono svolgere immancabilmente. In questo caso, con l'aiuto di soggetti sociali senza finalità lucrative l'azione pubblica si è arricchita, *ad adiuvandum*, proprio con l'aiuto di quei soggetti in quei precisi settori della vita pubblica;

CHE con nota PG 869237 del 07/11/2014, il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale, in espressione di parere esattamente sul suolo dove insiste il canile, richiesto dal Servizio Patrimonio e Politiche per la Casa, così notiziava: *“Si è riscontrato, tra l’altro, che il Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione ha pubblicato un documento (Mettiamoci la faccia) con il quale ha inteso classificare tutti i servizi/prodotti che i Comuni possono erogare attraverso forme associative e che all’interno dell’area – servizi ambiente e tutela del territorio – il canile è collocato come pubblico servizio.”*;

CHE, pertanto, un canile è da considerarsi, pacificamente, un bene comune;

CHE *“La cura, il mantenimento e l’assistenza, sotto forma di pensione completa, dei cani randagi catturati sul proprio territorio è demandata al Comune in ogni aspetto e competenza.”* (Comune di Napoli – Repertorio n. 84336 del 11/03/2014);

CHE la legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 16 – recante norme in materia di *“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”* – all’art. 6 comma 2, così recita: *“I comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono concedere in comodato d’uso alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nell’apposito albo regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di un ricovero per cani”*;

CONSTATATO

CHE Il Consiglio Comunale di Napoli, nella seduta del 4 luglio 2023, ha approvato un ordine del giorno, a larghissima maggioranza (un solo voto contrario), avente ad oggetto: *“Concessione in comodato d’uso gratuito del suolo pubblico di proprietà Comunale – ubicato in via Scarfoglio, 7 Agnano, particella 60 a beneficio dell’Associazione per la Difesa degli Animali e valorizzazione del Mastino Napoletano”*;



CHIEDE

- 1) al Sig. Sindaco di Napoli e alla Giunta Comunale, tenuto conto del valore sociale ed economico dell'operato dell'associazione, di dare indirizzo agli Uffici preposti sulla regolarizzazione della superficie adibita a canile sita in via Scarfoglio 7 (ex Scassone), “*all'Associazione per la Difesa degli Animali e valorizzazione del Mastino Napoletano*”, CONFIRMANDO quanto già più volte votato dall'aula consiliare e non ancora attuato.
- 2) al Sig. Sindaco e alla Giunta Comunale di dare indirizzo agli uffici preposti al fine di assicurare la fornitura idrica necessaria per il canile la Fenice di Ponticelli e quello di via Scarfoglio

Il Consiglio Comunale